

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1980, n. 38.

**Adeguamento del finanziamento della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 « Legge forestale regionale ».**

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Per l'esercizio 1980 le iniziative derivanti dall'applicazione dell'art. 19 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 sono ulteriormente finanziate per L. 123.900.000.

Art. 2

Alla copertura dell'onere di cui all'articolo precedente si provvede mediante l'utilizzazione delle assegnazioni statali per l'esercizio 1980, in forza della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Art. 3

Al bilancio per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

Stato di previsione dell'entrata

Variazioni in aumento:	Competenza	Cassa
Cap. 021002019 - «Assegnazione sulla legge 27 dicembre 1977, n. 984 "Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani" »	L. 123.900.000	L. 123.900.000

Stato di previsione della spesa

Variazioni in aumento:

Cap. 012101479 - « Interventi per la difesa idrogeologica (artt. 8, 10, 19 e 20 - lett. a) legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 - somma finanziata con assegnazione statale di cui alla legge n. 984/1977». (Capitolo di nuova istituzione)	L. 123.900.000	L. 123.900.000
---	----------------	----------------

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 2 maggio 1980

Tomelleri